



IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione prima civile – diritto della crisi e dell’insolvenza , riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Fabio D’Amore	Giudice

nel proc. iscritto al n. **289- 2/2025** RG e n. 289/2025 PU ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visti gli atti di cui al procedimento instaurato a seguito di ricorso del 25.9.2025 iscritto al n. 289-1/2025 RG e n. 289 / 2025 PU avente ad oggetto “*Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza* “ della società

PENTA PROJECT S.R.L. (C.F. e n. Iscrizione al Registro Imprese 02718190289 - P.I. 02822400244 - n. REA VI-276844), con sede legale in Rossano Veneto (VI), Via Aldo Moro 5/B, in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Leonardo Francesco Maroso (C.F. MRSLRD67C08A703J) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avvocati Andrea Maturo e Giulia Pontarollo del Foro di Padova;

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l’attività indicata nella visura CCIAA (in particolare ” *Produzione di protesi fisse e mobili, in porcellana e attività odontotecniche in genere*”);

-rilevato che in data 09.02.206 la società ricorrente PENTA PROJECT S.R.L. (entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera “a” CCII) ha depositato “ PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA’ INDIRECTA ” che ha originato il proc. **289- 2/2025** RG;

-visto il parere definitivo del Commissario Giudiziale ex art. 47 c.1 CCII sul piano concordatario depositato il 9 febbraio 2026, integrato in data 30 marzo 2026 e in data 27 maggio 2026;

tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

La società Penta Project S.r.l. ha proposto domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, fondata sulla prosecuzione dell'attività aziendale mediante affitto del ramo d'azienda alla società Nevio S.r.l., con successiva cessione dell'azienda e dell'immobile di proprietà della Ricorrente, nonché con apporto di finanza esterna da parte dei soci-amministratori.

La proposta prevede, in estrema sintesi:

- 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- 2) pagamento dei creditori ipotecari nella misura corrispondente al valore di realizzo dell'immobile, con percentuale stimata pari al 41,77%;
- 3) pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
- 4) pagamento dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. nella misura del 61,28%;
- 5) mancato pagamento dei crediti privilegiati incapienti di grado successivo, salvo la degradazione e il trattamento previsto per i crediti chirografari;
- 6) pagamento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati mediante destinazione della finanza esterna, con percentuale stimata pari al 5,87%;
- 7) appostazione di fondo rischi prededucibile pari a euro 30.000,00;
- 8) postergazione di euro 7.500,00 riferiti a compensi professionali indicati dalla Ricorrente, da corrisondersi solo successivamente al pagamento dei creditori.

L'esecuzione del piano risulta articolata secondo un orizzonte temporale che prevede realizzi e riparti sino al 31 marzo 2029 (cfr. integrazione del 26.5.2026 pagina 9)

Il Collegio ritiene, allo stato (fatti salvi i futuri approfondimenti a cura del Commissario Giudiziale), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art.84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi (che è insolvenza se si considera

che l'attivo in caso di liquidazione non consentirebbe il soddisfo integrale dei crediti privilegiati e chirografari).

Tutto ciò premesso,

-vista l'attestazione ex artt. 87 c.3 C.C.I.I a firma dott. Claudio Doria ;

-letto il parere ex art. 47 C.C.I.I del Commissario giudiziale (parere definitivo del 11.6.2026) ;

-ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. C.C.I.I, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

-rilevato in particolare, che il piano di concordato risulta - salvo più approfondite verifiche nel corso della procedura- conforme alle previsioni dell'art.87, commi 1 e 2, C.C.I.I posto che contiene:

A) quanto previsto dall'art. 87 comma 1 C.C.I.I ;

B) quanto previsto dall'art. 87 comma 2 CCII avendo la debitrice nella domanda indicato “ *le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale*”.

Rilevato inoltre, che la debitrice con la domanda ha depositato come previsto dall'art. 87 c.3 C.C.I.I “ *la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.*” (relazione a firma dott. Claudio Doria) e pure ex art. 88 CCII (l'attestatore dott. Doria ha dichiarato che “ *per quanto riguarda il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato, vengono rispettate le condizioni previste dall'art. 88, comma 2, CCII, e quindi il sottoscritto è in grado di attestare che: “relativamente ai crediti tributari e contributivi vi è la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale*”.

L'attestatore dott. Claudio Doria ha fatto riferimento, per procedere con le analisi e le verifiche, alla situazione contabile aggiornata al 25.9.2025 (vedi prima relazione dell'attestatore poi aggiornata con l'integrazione del 25.5.2026).

Visti gli artt. 84, 85, 86 CCII, va dato atto:

-che il piano concordatario proposto è in continuità indiretta;

-che, in particolare, la proposta concordataria prevede :

a) quanto alla tempistica l'esecuzione del piano risulta articolata secondo un orizzonte temporale che prevede realizzi e riparti sino al 31 marzo 2029 ;

b) sono previste n. 7 classi di creditori (vedi integrazione del 30.3.2026) ;

Ritenuta la ritualità della proposta di concordato e la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47 c.1 lettera a) C.C.I.I) ;

-considerato che risulta allegato quanto stabilito dall'art. 39 CCII;

-considerato che con riferimento a quanto stabilito art.39 c.1 CCII deposito delle "scritture contabili e fiscali obbligatorie" la ricorrente metterà a disposizione le stesse nei tempi e modi richiesti dal tribunale e dal Commissario Giudiziale.

visti gli artt. 39, 44, 47 CCII nonché gli artt. 84, 85, 86, 87,88, 47, 39 CCII;

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **PENTA PROJECT S.R.L.** (C.F. 02718190289), con sede legale in Rossano Veneto (VI), Via Aldo Moro 5/B,

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Paola Cazzola ;

conferma Commissario giudiziale il Dott. Domenico De Rosa ;

stabilisce la data iniziale del 02.11.2026 e la data finale del 16.11.2026 (compreso) per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione: (vedi art. 104 c. 2 e art. 107 c.8 CCII) **posta elettronica certificata**;

fissa il termine di 15 giorni (decorrente dalla comunicazione del presente decreto al Commissario) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € **20.000,00**, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso l' Istituto già indicato a seguito del ricorso ex art. 44 CCII;

dispone che la società provveda ex art. 47 c.2 lettera d) bis C.C.I.I agli obblighi informativi periodici sulla situazione economico-patrimoniale e finanziari dell'impresa, secondo cadenze temporali mensili;

ordina

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII, ove non già acquisiti gli atti di seguito indicati,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Vicenza, 18.6.2026

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Limitone